

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI *MAGNA GRÆCIA* DI CATANZARO

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA

REGOLAMENTO

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, l'attività e il funzionamento del Dipartimento di *Giurisprudenza, Economia e Sociologia*, istituito con D.R. n. 770 del 28/07/2011, in applicazione dello Statuto nonché del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 2¹

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento esercita tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.
2. In particolare, il Dipartimento:
 - a) è la struttura organizzativa per la gestione delle attività di ricerca e, pertanto, indirizza, coordina, verifica e promuove tali attività, fatta salva l'autonomia di ogni singolo docente; può proporre al Consiglio di amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca;
 - b) indirizza, gestisce e promuove lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei Dottorati di ricerca, nelle Scuole di specializzazione, nei Master e negli altri Corsi di Alta Formazione; procede alle proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori.
3. Il Dipartimento, nell'ambito della Contabilità unica di Ateneo, è Centro di gestione autonoma.

Art. 3²

Sede e attrezzature

Il Dipartimento ha sede nei locali e dispone delle attrezzature assegnate al momento dell'istituzione e successivamente acquisite.

Art. 4

Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori ed i ricercatori di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei, in servizio nell'Ateneo, che chiedano di farvi parte.
2. Alle modifiche di afferenza del personale docente si applicano le norme regolamentari di Ateneo.
3. La decadenza dell'afferenza al Dipartimento è prevista in caso di trasferimento ad altro Dipartimento dello stesso o di altro Ateneo, in caso di collocamento a riposo e in tutte le altre ipotesi previste dalla normativa vigente.

¹ Articolo modificato con D.R. n. 189 del 05.02.2026

² Articolo modificato con D.R. n. 189 del 05.02.2026

Art. 5³

Fondi

1. Il Dipartimento dispone della dotazione ordinaria di funzionamento e dei seguenti altri fondi:
 - a) finanziamento di progetti di ricerca da parte di enti pubblici e privati;
 - b) proventi di contratti e convenzioni per attività di ricerca;
 - c) contributi liberali o vincolati, donazioni da parte di enti pubblici e privati;
 - d) proventi derivanti da convenzioni che il Dipartimento può stipulare con enti pubblici e privati per prestazioni tecniche e professionali;
 - e) risorse finalizzate provenienti dal Ministero, dell'Università e della Ricerca o da altri Ministeri;
 - f) risorse finanziarie relative a Scuole di Specializzazione, Corsi di Studio e di Dottorato di ricerca, Master e altri Corsi di Alta Formazione, istituiti presso il Dipartimento stesso, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo;
 - g) contributi pubblici e privati per laboratori, biblioteche, esercitazioni e attività di tutorato;
 - h) ogni altro fondo specificatamente destinato per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 6⁴

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio.
2. È attiva, altresì, la Commissione paritetica docenti-studenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g) della legge n. 240/2010 e dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo.
3. Sono istituiti, presso il Dipartimento, i Consigli di corso di studio, di cui al successivo art. 12.
4. Possono essere istituite altre commissioni, con funzioni di supporto alle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento.

Art. 7⁵

Il Direttore

1. Il Direttore è eletto da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento aventi diritto al voto tra i professori di ruolo di prima fascia afferenti al Dipartimento che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, condizionata all'eventuale nomina.
2. Il Direttore è nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
3. Il Direttore decade dalla carica per rinuncia volontaria, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, l'elezione del nuovo Direttore deve essere disposta tempestivamente con decreto del Rettore. Fino alla nomina del nuovo Direttore, il Consiglio è presieduto dal Decano.
4. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) svolge le funzioni di direzione e coordinamento;

³ Articolo modificato con D.R. n. 189 del 05.02.2026

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 189 del 05.02.2026

⁵ Articolo modificato con D.R. n. 189 del 05.02.2026

- c) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio di Dipartimento;
 - d) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - e) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, che vengono sottoposti alla ratifica dell'organo collegiale nella prima seduta utile;
 - f) emana atti e direttive necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, in conformità a quanto previsto in via regolamentare;
 - g) stipula, previa autorizzazione del Consiglio, contratti e convenzioni attribuiti alla competenza del Dipartimento dalla normativa di Ateneo;
 - h) predispone, con la collaborazione del Segretario amministrativo, il Budget di previsione annuale e la Relazione annessa, nonché il Budget triennale e il Bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio di Dipartimento;
 - i) vigila sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito del Dipartimento;
 - j) mantiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.
5. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo.
6. La carica di Direttore è incompatibile con altre cariche accademiche, fatta eccezione per la carica di componente del Senato accademico.
7. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di Budget.
8. Il Direttore può nominare, con proprio provvedimento, un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.
9. Il mandato del Vicedirettore coincide con quello del Direttore.
10. Il Vicedirettore deve essere un professore o un ricercatore di ruolo con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di opzione in tal senso in caso di nomina.

Art. 8

La Giunta

- 1. La Giunta è composta da rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, nel numero previsto dall'art. 10 dello Statuto di Ateneo.
- 2. Il Direttore e il Vicedirettore sono membri di diritto della Giunta. Gli altri componenti vengono eletti tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, in base alle norme del Regolamento elettorale. Nel caso di mancanza del Vicedirettore, la Giunta è integrata da un professore di prima fascia eletto secondo le predette norme.
- 3. Le elezioni sono indette dal Rettore e avvengono a scrutinio segreto.
- 4. La durata della Giunta, i cui componenti sono rieleggibili una sola volta, coincide con la durata del mandato del Direttore.
- 5. La Giunta è convocata dal Direttore ogni qualvolta sia necessario, con preavviso di almeno tre giorni. Può essere convocata una riunione di Giunta anche con carattere di urgenza, senza rispetto dei predetti termini. La convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo o da un componente della Giunta indicato dal Direttore nel corso della riunione.
- 7. La Giunta:
 - a) coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni inerenti alle attività di ricerca,

didattiche, amministrative, contabili e patrimoniali, previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo;

b) svolge attività consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento.

Art. 9⁶

Il Segretario amministrativo

1. Il Segretario amministrativo esercita le attribuzioni previste dalle leggi e dai Regolamenti.

2. Il Segretario amministrativo, nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi di una struttura amministrativa denominata “Segreteria amministrativa” costituita dal personale tecnico - amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento.

3. Il Segretario amministrativo è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento, congiuntamente con il Direttore, al quale risponde direttamente del suo operato. In particolare, il Segretario:

a) coordina la Segreteria amministrativa;

b) coordina le attività amministrativo-contabili del Dipartimento e le attività di supporto alla didattica dei corsi di studio, curandone lo svolgimento e assume la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti;

c) su disposizione del Direttore, predispone il Budget di previsione annuale e triennale ed il Bilancio consuntivo; collabora con il Direttore alla predisposizione della Relazione annessa al Budget;

d) collabora con il Direttore per l’attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e per lo svolgimento delle attività volte al migliore funzionamento del Dipartimento;

e) ricopre il ruolo di segretario verbalizzante dei Consigli di Dipartimento e, di norma, della Giunta;

f) coordina l’attività del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento;

g) vigila sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, sulla normativa in materia di trattamento dei dati personali, di sicurezza, di misure contro la corruzione;

h) cura i rapporti con la Direzione generale e con tutti gli uffici amministrativi e contabili dell’Amministrazione centrale.

Art. 10⁷

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a) il Direttore, che lo presiede;

b) i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento.

2. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze o a parti di adunanze del Consiglio, per particolari deliberazioni, assegnisti e contrattisti di ricerca nonché eventuali altri soggetti che svolgono attività scientifica e di ricerca presso il Dipartimento, senza diritto di voto. Può invitare a partecipare, altresì, come uditori o esperti, persone non appartenenti al Dipartimento, le quali devono abbandonare la seduta al momento della votazione.

3. Al Consiglio di Dipartimento partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto. Tali funzioni possono essere svolte anche da un docente o un componente degli uffici amministrativi, designato dal Direttore.

⁶ Articolo modificato con D.R. n. 189 del 05.02.2026

⁷ Articolo modificato con D.R. n. 189 del 05.02.2026

4. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, inoltre, due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le norme del Regolamento elettorale.
5. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di programmazione, gestione e controllo del Dipartimento e la scelta delle relative modalità di attuazione.
6. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicedirettore.
7. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve, inoltre, essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
8. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, di norma, a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
9. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore, con ogni mezzo ritenuto più adeguato a raggiungere gli interessati.
10. La convocazione deve contenere data, ora e sede della riunione e l'ordine del giorno analitico, redatto e firmato dal Direttore.
11. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti.
12. La discussione e deliberazione su argomenti non posti all'ordine del giorno sono possibili solo col consenso della maggioranza dei presenti alla seduta del Consiglio con diritto di voto.
13. La registrazione delle presenze di ciascun componente alle adunanze del Consiglio è attribuita al Segretario amministrativo ovvero al segretario verbalizzante.
14. Le sedute sono valide solo se presiedute dal Direttore o dal Vicedirettore – salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 3 – e se è presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto. Ai fini dell'accertamento della maggioranza, non devono essere computati gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto al voto.
15. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, occorre procedere ad una nuova convocazione.
16. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la riunione, comunicandone seduta stante luogo, giorno e ora.
17. Nessun componente può prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti riguardo ai quali abbia interesse. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
18. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.
19. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate.
20. Alle deliberazioni sulle chiamate dei professori di prima fascia, partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni sulle chiamate dei professori di seconda fascia e sul reclutamento dei ricercatori partecipano soltanto i professori di prima e di seconda fascia.
21. Di ogni seduta va redatto apposito verbale, a cura del segretario verbalizzante.
22. È possibile svolgere le sedute in modalità mista ovvero sia in presenza che in modalità telematica sincrona; nei casi di necessità e di urgenza, è possibile svolgere le sedute in modalità telematica asincrona.
23. Al Direttore o al Vicedirettore è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.

24. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative delibere.
25. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni che esplicitano l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti.
26. La presa d'atto di verbali o parti di verbali avviene, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
27. Il Direttore, coadiuvato dal Segretario amministrativo, cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.
28. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dei Regolamenti di Ateneo.
29. Le votazioni sono assunte, di norma, a voto palese, salvo eccezioni espressamente previste da norme legislative e regolamentari.
30. Il Consiglio di Dipartimento:
- a) propone al Senato accademico: il Regolamento di Dipartimento, i Regolamenti didattici e le successive modifiche; le nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; le iniziative relative ai corsi di studio, incluso il numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti corsi;
 - b) propone al Consiglio di amministrazione la chiamata di professori e ricercatori ai sensi della legge n. 240/2010;
 - c) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse;
 - d) organizza l'attività didattica e di ricerca, in funzione degli obiettivi previsti nell'ambito del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ);
 - e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;
 - f) cura l'applicazione dei Regolamenti di Ateneo riguardanti la didattica e la ricerca;
 - g) propone agli organi competenti dell'Ateneo l'utilizzo delle risorse umane;
 - h) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
 - i) delibera sui contratti e sulle convenzioni di pertinenza del Dipartimento;
 - j) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;
 - k) ratifica i provvedimenti emanati dal Direttore per necessità e urgenza;
 - l) delibera sulle proposte dei Consigli di corso di studio;
 - m) approva, su proposta del Direttore e sulla base delle somme assegnate dal Consiglio di amministrazione, il Budget preventivo e il Bilancio consuntivo, corredati da relazioni, nonché le variazioni di Budget;
 - n) autorizza, fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati, le spese rese necessarie per pubblicazioni, seminari e convegni, acquisti di beni e servizi;
 - o) delibera le variazioni necessarie nell'esercizio finanziario o ratifica i provvedimenti di variazione emessi dal Direttore;
 - p) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 11⁸

Il Consiglio di corso di studio

1. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di corso di studio, al

⁸ Articolo modificato con D.R. n. 189 del 05.02.2026

quale spettano, nel rispetto e in esecuzione delle linee progettuali e strategiche del Dipartimento, i seguenti compiti:

- a) proporre al Consiglio di Dipartimento il Regolamento del corso di studio;
- b) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa l'attivazione e la copertura degli insegnamenti;
- c) formulare proposte e pareri in ordine alle modifiche del Regolamento didattico generale di Ateneo, in particolare, attinenti al corso di studio interessato;
- d) promuovere la migliore organizzazione delle attività didattiche, il miglioramento della qualità degli studi, il potenziamento dell'internazionalizzazione e dei servizi di orientamento e tutorato;
- e) formulare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) nell'ambito del corso di studio;
- f) svolgere ogni altro compito previsto dalla normativa vigente in materia e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Fanno parte del Consiglio di corso di studio, con diritto di voto, i professori, i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e i docenti che svolgono la propria attività didattica e di ricerca presso l'Ateneo ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010, i quali, nel piano didattico complessivo del corso, attualmente o nella coorte immediatamente precedente, risultino titolari di insegnamenti o moduli curriculari relativi ad attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, nonché rappresentanti degli studenti, eletti secondo le norme del Regolamento elettorale e, precisamente, da un minimo di due a un massimo di cinque rappresentanti, in proporzione al numero di iscritti al corso di studi (un rappresentante ogni cento iscritti).

3. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, con voto meramente consultivo, i professori a contratto e i professori supplenti.

4. Il Consiglio di corso di studio è presieduto da un professore di ruolo o da un ricercatore a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, che ha il titolo di Presidente, eletto secondo le norme del Regolamento elettorale. Il Presidente dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile.

5. Il Presidente sovrintende alle attività del corso di studio, convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

6. Ciascun Presidente può nominare, fra i docenti di ruolo del corso di studio, un Vicepresidente che lo supporti nello svolgimento delle attività e ne assuma le funzioni in caso di assenza o impedimento.

7. Il Presidente e il Vicepresidente fanno parte di diritto del Gruppo di gestione per l'Assicurazione della Qualità (Gruppo AQ).

8. Il mandato del Presidente può essere revocato con voto di sfiducia della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, manifestato in un Consiglio di corso di studio convocato, anch'esso, dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto.

9. Le sedute del Consiglio di corso di studio – che possono tenersi anche in via telematica – sono valide solo se presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e se vi partecipa la maggioranza dei componenti con diritto di voto. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto al voto. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, occorre procedere ad una nuova convocazione.

10. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, di norma, per via telematica. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere congruamente ridotto.

11. Il Consiglio può essere convocato, altresì, per discutere di problemi di particolare urgenza o importanza, su richiesta sottoscritta da almeno metà più uno dei suoi componenti. L'adunanza è valida se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto.

12. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.

13. Il Consiglio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Presidente e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Presidente ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

14. Di ogni riunione del Consiglio di corso di studio viene redatto apposito verbale.

Art. 12

La Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, istituita presso il Dipartimento, è composta da tre docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento e da tre studenti eletti tra gli iscritti ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento.

2. La Commissione:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individua, anche sulla base dei criteri formulati dall'ANVUR, indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica;

c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.

3. La Commissione dura in carica quattro anni e il mandato è rinnovabile per una sola volta. Il mandato per la rappresentanza studentesca dura in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 13

Elezioni

Tutte le elezioni sono indette e si svolgono secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento elettorale dell'Università *Magna Græcia* di Catanzaro.

Art. 14⁹

Incompatibilità e conflitti d'interesse

1. In applicazione dell'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)* della legge n. 240/2010, ai procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, per il conferimento dei contratti di ricerca e per la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui agli articoli 18, 22 e 24 della medesima legge, nonché di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'Ateneo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

2. Nel rispetto della normativa vigente, i professori e i ricercatori non possono svolgere compiti o funzioni che incidano su interessi individuali propri, del coniuge, di parenti o affini entro il quarto grado e devono astenersi comunque dall'assumere, o dal concorrere ad assumere, decisioni che coinvolgano i predetti soggetti. Devono astenersi, inoltre, in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al personale tecnico-amministrativo assegnato agli uffici del Dipartimento ed ai soggetti che abbiano con la struttura

⁹ Articolo modificato con D.R. n. 189 del 05.02.2026

un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

4. La ricorrenza di una delle situazioni o condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere comunicata dal soggetto interessato al Direttore.

5. Qualora accerti l'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse non dichiarato ovvero la permanenza di situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, idonee a determinare una condizione d'incompatibilità, il Direttore effettua una segnalazione agli organi competenti dell'Ateneo per consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 15¹⁰

Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il Consiglio di Dipartimento approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento, da sottoporre agli Organi collegiali.

2. Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate con le medesime modalità.

Art. 16¹¹

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione del medesimo con Decreto rettorale.

Art. 17

Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

¹⁰ Articolo modificato con D.R. n. 189 del 05.02.2026

¹¹ Articolo modificato con D.R. n. 189 del 05.02.2026